



**Direzione Generale**  
Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza

**Oggetto : Adempimenti relativi al Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2014-2016- Direttiva per le modalità di pubblicazione on-line dei dati.**

Il combinato disposto degli artt.3 e 7 del D. Lgs. 33 del 2013 e conseguentemente il punto 4.3 del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità Arpacal, prevedono che i dati detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni riferiti all'allegato A al D.Lgs. 33/2013 nonché alla nota dello scrivente Prot.n. 9643 del 7/3/2014 vengano pubblicati e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli ai sensi dell'art.7 .

La partecipazione del cittadino alla vita democratica è un principio che discende direttamente dal diritto di sovranità popolare e dal diritto di cittadinanza, riaffermato dalla normativa europea. Alcune azioni dell'Unione, quali la "Carta europea dei diritti dell'uomo nella città" e l'Agenda della conferenza di Fuerteventura, "Sviluppo della cittadinanza democratica e di una leadership responsabile a livello locale," sostengono la partecipazione diretta dei cittadini e la massima trasparenza nelle comunicazioni tra pubblica amministrazione e cittadini.

Uno degli obiettivi fondamentali è trasformare, attraverso l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, le relazioni interne ed esterne del settore pubblico, con il fine di migliorare l'erogazione dei servizi e la partecipazione della società civile alla vita democratica.

L'impiego delle tecnologie costituisce lo strumento principale per il mutamento delle relazioni fra soggetti, che richiede un rilevante cambiamento culturale, in particolare per i soggetti pubblici, i quali sono tenuti a rendere conoscibili e fruibili i dati in loro possesso, garantendone la qualità e l'aggiornamento.

Il principio della partecipazione attiva e della trasparenza dell'azione amministrativa, ribadito dalla "Carta europea per i diritti del cittadino nella Società dell'informazione e della conoscenza", con particolare riferimento alle tecnologie informatiche, sancisce quattro diritti fondamentali: il diritto all'accesso, il diritto all'informazione, il diritto alla formazione, il diritto alla partecipazione.

La partecipazione viaggia, dunque, di pari passo con un altro concetto fondamentale: la "trasparenza". La trasparenza intesa come "accessibilità totale" trova naturale attuazione, nell'era digitale, attraverso la pubblicazione sui siti web istituzionali delle amministrazioni pubbliche delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione.



## Direzione Generale

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza

I curricula, le retribuzioni, i tassi di assenza e di presenza del personale, i risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti sono solo alcuni degli elementi essenziali per favorire la diffusione di forme di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità.

La trasparenza costituisce, infatti, un livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione.

Con il Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, il Legislatore ha definito una serie di contenuti obbligatori che le pubbliche amministrazioni hanno l'onere di pubblicare in una apposita sezione sui propri siti web istituzionali.

Le informazioni/dati/documenti, dovranno essere pubblicati nel rispetto delle "Linee Guida per i siti web della P.A.," il rapporto di condivisione in modalità elettronica dell'informazione e della comunicazione tra cittadino e pubblica amministrazione non può prescindere dal rispetto dei principi della privacy.

Il PTTI 2014-2016 prevede che la pubblicità di alcune tipologie di dati, pur costituendo la principale forma di trasparenza, deve tuttavia rispettare alcuni limiti imposti dall'ordinamento, bilanciando i valori che rappresentano l'obbligo di trasparenza e quello del rispetto del Codice in materia dei dati personali di cui al D.Lgs. 196/2003.

La tutela della privacy deve essere assicurata con particolare impegno da tutte le articolazioni dell'Agenzia, a tal proposito, si rinvia al sito del Garante della Privacy, in cui sono pubblicate le **"Linee Guida in materia di trattamento dei dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web"** - Delibera del 2 Marzo 2011.

La digitalizzazione dell'attività amministrativa conferisce nuovi significati al concetto di trasparenza. In proposito, è opportuno ricordare come il Codice dell'Amministrazione Digitale (D. Lgs. n. 82/2005), prevede che "le pubbliche amministrazioni nell'organizzare autonomamente la propria attività utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione" (art. 12, D. Lgs. n. 82/2005).

Questo significa che le Amministrazioni sono tenute per legge ad assicurare "la disponibilità, la gestione, l'accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell'informazione in modalità digitale" (art. 2, D. Lgs. n. 82/2005).

A tal fine,



**Direzione Generale**  
Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza

**DISPONE**

**Art.1-**

La presente Direttiva costituisce atto vincolante ed inderogabile delle procedure di pubblicazione dei dati, documenti e informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria sul sito istituzionale di Arpacal, nella Sezione Amministrazione Trasparente, nel rispetto del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2014-2016.

**Art. 2.-**

La struttura competente alla pubblicazione dei dati/informazioni/documenti è l'Ufficio Comunicazione della Direzione Generale.

**Art.3-**

I destinatari della presente Direttiva sono i Dirigenti responsabili degli uffici ( Direttori/Dirigenti) che garantiranno il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare sul sito istituzionale.

I Dirigenti responsabili all'uopo individuati per l'invio dei flussi delle informazioni, dovranno inviare i dati da pubblicare all'Ufficio Comunicazioni in due formati, un formato chiuso ed un formato aperto.

**Art. 4-**

A fronte di quanto detto, viene raccomandato l'uso dei seguenti formati aperti e standardizzati:

- HTML/XHTML per la pubblicazione di informazioni pubbliche su Internet;
- PDF con marcatura ( secondo standard ISO/IEC 32000-1:2008);



Regione Calabria  
**ARPACAL**

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria



**Direzione Generale**

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza

- XML per la realizzazione di database di pubblico accesso ai dati;
- ODF e OOXML per documenti di testo;
- PNG per le immagini;
- OGG per i file audio;
- Theora per file video;
- Epub per i libri.

**Art. 5.-**

Il formato chiuso dovrà essere il formato **PDF**.

**Art.6-**

I dati dovranno essere resi **obbligatoriamente** in doppio formato, chiuso ed aperto.

**Art.7-**

I Responsabili dell'invio del flusso dei dati invieranno **obbligatoriamente** al Dirigente Responsabile per la Trasparenza entro il 30/31 di ogni mese un **Report riepilogativo** dei dati pubblicati come disposto dal Dirigente-RPC con la nota n. 13007 del 28/3/2014.

**Art 8-**

Il mancato rispetto di quanto disposto con la presente Direttiva , determinerà da parte dell'Ufficio Comunicazione **il divieto di pubblicazione dei dati** e la contestuale segnalazione a questo Ufficio per i provvedimenti conseguenti.



**Direzione Generale**  
Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza

**Art.9-**

Il Responsabile per la Trasparenza, segnalerà i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, all'Ufficio di Disciplina, ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare, al vertice politico dell'Agenzia, all'O.I.V. ai fini delle altre forme di responsabilità.

**Art.10-**

Fermo restando la valutazione dirigenziale ai fini della performance di competenza dell'O.I.V., la violazione della presente disposizione è valutabile ai fini della responsabilità dirigenziale di cui all'art.21 del D.Lgs. 165/2001.

**Il Dirigente-RPC**  
**Dott. Vincenzo Fuli**

**Il Direttore Generale**  
**Dott.ssa Sabrina Santagati**